



**Comune di Aritzo**  
*Provincia di*  
*Nuoro*  
**Corso Umberto I, 43 – ARITZO**

**Verbale n. 15 del 16 giugno 2026**

**Oggetto:** *Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare n. 62 del 03 giugno 2026, inerente "Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88".*

La sottoscritta Stefana Pilloni, nominata Revisore Unico dei Conti del Comune di Aritzo, chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata, ricevuta in data 11 giugno 2026, prot.n 3966;

**Premesso che**

- L'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, riconosce agli enti locali la facoltà di disciplinare con proprio regolamento forme di definizione agevolata delle proprie entrate (tributarie e non);
- L'art. 1, commi da 82 a 101, della medesima legge e l'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 (conv. in Legge n. 88/2026) hanno definito i termini e le modalità per l'adesione alla "Rottamazione-quinquies", consentendo l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle sole somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese di notifica/esecutive, con stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio;]

Il citato art. 10-quinquies subordina l'applicazione di tale sanatoria ai carichi affidati dagli enti locali alla condizione che l'ente, nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbia previsto l'applicazione alle proprie entrate;

**Visti e considerati**

- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale contenente l'atto di indirizzo predisposto dal competente ufficio finanziario;
- I termini fissati dalla normativa e le proroghe introdotte per l'adozione del provvedimento consiliare;

**Verificato che:**

- La misura riguarda tutte le entrate comunali (escluse le pronunce di condanna della Corte dei Conti);
- Le minori entrate stimate a seguito dello stralcio di sanzioni e interessi non compromettono gli equilibri di bilancio né il rispetto degli equilibri di cassa;
- Sono state fornite adeguate garanzie per la salvaguardia del fondo crediti e degli equilibri di parte corrente;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n.267/2000;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, c.1 del Dlgs n.267/2000;

**Visto** l'art. 239 del TUEL;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione consiliare per l'applicazione della definizione agevolata ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'Agente della Riscossione, evidenziando che l'Ente dovrà monitorare costantemente nel corso degli esercizi 2026 e successivi:

1. Gli effettivi incassi derivanti dai piani di rientro al fine di adeguare le previsioni di cassa e di competenza;
2. Gli accantonamenti al FCDE nei futuri bilanci di previsione per sterilizzare le mancate riscossioni.

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Dott.ssa Stefana Piloni**